

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

Patrocinio a spese dello Stato

NOTA BENE

La presentazione dell'istanza per l'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato deve essere presentata esclusivamente dall'interessato o dal difensore e può avvenire:

- DIRETTAMENTE PRESSO I NOSTRI UFFICI:

dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00

Palazzo di Giustizia in Piazza Cavour - Piano terra

- A MEZZO RACCOMANDATA A.R. INDIRIZZATA A:

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma

Ufficio Patrocinio a spese dello Stato

Palazzo di Giustizia - Piazza Cavour - 00193 Roma

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA:

a) originale e una copia dell'istanza di ammissione al patrocinio;

b) due copie di un documento di identità in corso di validità;(extracomunitari censimento Questura)

c) due copie del codice fiscale o tessera sanitaria;

d) due copie del CUD o del Mod. 730 o certificato di pensione.

- per gli avvocati iscritti ad altro Foro è richiesto il certificato dell'Ordine di appartenenza che attesti l'iscrizione nelle liste del patrocinio a spese dello Stato.

Per il divorzio: due copie uso studio dell'omologa della sentenza di separazione.

Per impugnazione, opposizione, reclamo, etc.: due copie uso studio del provvedimento da gravare.

La dichiarazione sostitutiva unica (ISEE) non è presa in considerazione ai fini del reddito

AI SIGNORI AVVOCATI E AI CITTADINI

A SEGUITO DELLE SEMPRE PIU' FREQUENTI CONTESTAZIONI DA PARTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE, DELLA GUARDIA DI FINANZA E DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA IN GENERE, SI COMUNICA CHE IL CONSIGLIO DELL'ORDINE -DOVENDO ASSOLVERE ALL'ONERE DI VERIFICARE LA NON MANIFESTA INFONDATEZZA DELL'ISTANZA DI AMMISSIONE AL PATROCINIO- **NON ACCETTERA' PIU' DOMANDE:**

- con oggetto della controversia generico o evasivo (es.: "costituzione in giudizio"; "appello contro sentenza"; "opposizione" et similia);

- caratterizzate da correzioni, cancellature, abrasioni o sbianchettature;

- incomplete in quelle parti del modulo che consentono compiutamente di esprimere il giudizio di non manifesta infondatezza dell'istanza.

E' fatto divieto, ai funzionari addetti, di assumere al protocollo dell'Ufficio domande che non permettano al Consigliere istruttore di compiere la verifica imposta dalla legge.

Si rammenta che dichiarazioni mendaci o reticenti sul reddito goduto saranno fatte oggetto di segnalazione all'Autorità giudiziaria.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 2002, n. 115 ART. 95 (L)
(Sanzioni)

1. La falsità o le omissioni nella dichiarazione sostitutiva di certificazione, nelle dichiarazioni, nelle indicazioni e nelle comunicazioni previste dall'articolo 79, comma 1, lettere b), c) e d), sono punite con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 309,87 a euro 1.549,37. La pena è aumentata se dal fatto consegue l'ottenimento o il mantenimento dell'ammissione al patrocinio; la condanna importa la revoca, con efficacia retroattiva, e il recupero a carico del responsabile delle somme corrisposte dallo Stato.

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

RISERVATO ALL'UFFICIO

Prot. n. _____ del _____

Visto del Consigliere Istruttore _____

RISERVATO AL RICHIEDENTE

Cognome

Nome

Oggetto del patrocinio richiesto: *(l'istante è tenuto a specificare l'azione giudiziaria da intraprendere).*

Note:

2) Dichiarazione sostitutiva di certificazione dei redditi (art. 79, co. 1, lettera C)

Il/La sottoscritto/a dichiara che il reddito imponibile, ai fini dell'imposta personale sul reddito, relativa all'anno _____

per l'istante è di euro _____

per i familiari/conviventi è di euro _____

e così in totale euro _____

Il/La sottoscritto/a dichiara che la somma del reddito imponibile dell'istante più quello dei suoi familiari/conviventi è, quindi, inferiore all'importo rivalutato previsto dagli artt. 76 e 77 del T.U. n. 115/2002 (pari ad **euro 11.528,41**).

3) Impegno a comunicare le variazioni di reddito (art. 79, co. 1, lettera D)

Il/La sottoscritto/a si impegna altresì a comunicare, fino a che il procedimento non sia definito, le eventuali variazioni dei limiti di reddito verificatesi nell'anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine, rilevanti ai fini della concessione del beneficio.

4) Enunciazioni utili ed indicazioni delle prove per consentire di valutare la non manifesta infondatezza della richiesta (art. 122):

CHIEDE

l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per la seguente controversia:

(L'istante è tenuto a specificare l'azione giudiziaria da intraprendere, la controparte, nonché l'Autorità giudiziaria adita o da adire).

Oggetto: _____

Controparte: _____

Autorità giudiziaria: _____

Roma, _____ Firma _____

PER INVIO DELIBERA E COMUNICAZIONI ALL'AVVOCATO

Avv. _____ del Foro di _____
Indirizzo _____ Cap _____ Località _____
Timbro studio _____ Firma per autentica _____

5) Autorizzazione al trattamento dei dati personali.

Tutto ciò premesso e dichiarato, il/la sottoscritto/a istante autorizza il difensore delegato al trattamento dei dati personali riportati nella presente istanza, essendo informato dei poteri e delle facoltà riservati dalla legge n. 675/1996 e successive modificazioni.

6) Sanzioni (art. 125)

vedi testo articoli ►

**D.L. 30 maggio 2002, n. 113 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia (testoB)
Supplemento ordinario n.126/L alla "Gazzetta Ufficiale" n. 139 del 15 giugno 2002 – Serie generale**

Art. 76 (L)

(Condizioni per l'ammissione)

1. Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile al fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro **11.528,41**.
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 92, se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante.
3. Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.
4. Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.

Art. 79 (L)

(Contenuto dell'istanza)

1. L'istanza è redatta in carta semplice e, a pena di inammissibilità, contiene:
 - a) la richiesta di ammissione al patrocinio e l'indicazione del processo cui si riferisce, se già pendente;
 - b) le generalità dell'interessato e dei componenti la famiglia anagrafica, unitamente ai rispettivi codici fiscali;
 - c) una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate nell'articolo 76;
 - d) l'impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell'istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione.
2. Per i redditi prodotti all'estero, il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea correda l'istanza con una certificazione dell'autorità consolare competente, che attesta la veridicità di quanto in essa indicato.
3. Gli interessati, se il giudice procedente o il consiglio dell'ordine degli avvocati competente a provvedere in via anticipata lo richiedono, sono tenuti, a pena di inammissibilità dell'istanza, a produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto in essa indicato.

Art. 122 (L)

(Contenuto integrativo dell'istanza)

L'istanza contiene, a pena di inammissibilità, le enunciazioni in fatto ed in diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere, con la specifica indicazione delle prove di cui si intende chiedere l'ammissione.

Art.124 (L)

(Organo competente a ricevere l'istanza)

L'istanza è presentata esclusivamente dall'interessato o dal difensore, ovvero inviata, a mezzo raccomandata, al consiglio dell'ordine degli avvocati. 2. Il consiglio dell'ordine competente è quello del luogo in cui ha sede il magistrato davanti al quale pende il processo, ovvero, se il processo non pende, quello del luogo in cui ha sede il magistrato competente a conoscere del merito. Se procede la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, ovvero le sezioni riunite o le sezioni giurisdizionali centrali presso la Corte dei conti, il consiglio dell'ordine competente è quello del luogo ove ha sede il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato.

Art. 125 (L)

(Sanzioni)

1. Chiunque, al fine di ottenere o mantenere l'ammissione al patrocinio, formula l'istanza corredata dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione, attestante falsamente la sussistenza o il mantenimento delle condizioni di reddito previste, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 309,87 a euro 1.549,37. La pena è aumentata se dal fatto consegue l'ottenimento o il mantenimento dell'ammissione al patrocinio; la condanna importa la revoca con efficacia retroattiva e il recupero a carico del responsabile delle somme corrisposte dallo Stato.
2. Le pene previste al comma 1 si applicano nei confronti di chiunque, al fine di mantenere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, omette di formulare le comunicazioni di cui all'articolo 79, comma 1, lettera d).